

N. 00924/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01967/2005 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Busetto Ivo, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Volpe, Laura Baratta, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Rossana Volpe in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio, 11;

*contro*

Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Maurizio Ballarin, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giulio Gidoni in Venezia, Avv.Ra Civica - San Marco 4091;

*per l'annullamento,*

dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino delle opere edilizie abusive ai sensi dell'art. 34 del Dpr 380/2001 emessa dalla Direzione

Centrale Sportello Unico ed Ufficio edilizia Privata atti repressivi del Comune di Venezia in data 24/06/2005 prot. gen. 2005/250672.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti i motivi aggiunti notificati il 21/04/2004;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il Sug. Busetto, in quanto proprietario di un appartamento risultava destinatario dell'ordine di demolizione e rimessa in pristino, in applicazione dell'art. 34 del Dpr 380/2001, per l'esecuzione di opere consistenti in due manufatti in muratura, opere realizzate in assenza di permesso di costruire.

Nel ricorso, proposto avverso detto ultimo provvedimento, si rilevava come lo stesso ricorrente aveva provveduto a presentare una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Si rilevava, altresì, come in conseguenza della presentazione di detta istanza di sanatoria, il provvedimento di demolizione doveva considerarsi sospeso, *“facendo venir meno l'intero procedimento sanzionatorio”*.

In data 21 Marzo 2004 venivano notificati motivi aggiunti, diretti ad introdurre nuove censure di illegittimità e, ciò, sempre con riferimento all'ordinanza di demolizione sopra citata.

Si costituiva il Comune di Venezia che rilevava come il procedimento di sanatoria si era concluso nel 2007 con l'emissione del provvedimento di diniego della compatibilità paesaggistica, provvedimento quest'ultimo in conseguenza del quale erano stati proposti i ricorsi RG 1515/2007 e RG 2271/2007.

Concludeva il Comune rilevando l'improcedibilità sia del ricorso che dei successivi motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.

All'udienza del 21 Maggio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 lett. c) del Codice del Processo Amministrativo.

Sul punto va confermato quanto disposto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui ha rilevato che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse.

E', infatti, del tutto evidente che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto

dell'originario ricorso (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 13-02-2014, n. 133).

Nel caso di specie detta circostanza, così come l'adesione all'orientamento sopra citato, era stata già rilevata dallo stesso ricorrente nel momento di presentazione del ricorso principale.

L'Amministrazione comunale, a sua volta e nel costituirsi, ha evidenziato come il provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica era stato successivamente impugnato con la presentazione due differenti ricorsi, entrambi pendenti presso Tribunale.

Ne consegue che sulla base delle circostanze sopra citate il ricorso ora sottoposto all'esame del presente Collegio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese e gli onorari di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)